

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA "IRRORA"

TRA

L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "MARCHE AGRICOLTURA PESCA" (nel seguito denominata AMAP) - Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", con sede legale in Via T. Edison 2, Osimo (AN) (CF e P.IVA 01491360424), rappresentata dall'Avv. Marco Rotoni, nato a il, nella sua qualità di Presidente, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con Deliberazione del CDA n. del

E

L'Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura (nel seguito denominata ALSIA) della Regione Basilicata, C.F. e P.I. 00627370778, con sede legale a Matera, in via Annunziatella n. 64, nella persona del Dott Rocco Vito Restaino, nato a il, nella sua qualità di Commissario ad acta, il quale sottoscrive il presente atto ai sensi della Deliberazione n. 150 del 29.11.2024

PREMESSO CHE

- Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP). L'art. 1, comma 3, della L.R. n. 11 del 12.05.2022 stabilisce che "Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'art. 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di A.S.S.A.M., secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale".
- Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN, emanato con D.M. 22.01.2014, prevede di assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici.
- In data 08.03.2025 scade la convenzione sottoscritta tra l'AMAP e l'ALSIA, della durata complessiva di 12 mesi, prorogata in data 08.03.2024 per ulteriori 12 mesi, avente ad oggetto il "servizio di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema informativo IRRORA, anche per recepire le eventuali modifiche della normativa nazionale e/o modifiche non strutturali".
- Per garantire il servizio all'utenza dell'ALSIA si rende necessario proseguire l'attività di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema informativo IRRORA in uso per la Basilicata;
- Risulta opportuno, da parte dell'ALSIA, affidare all'AMAP, la prosecuzione delle attività tecniche di manutenzione di IRRORA, in quanto il sistema informativo è stato sviluppato e viene aggiornato da AMAP;
- L'ALSIA ha richiesto all'AMAP la prosecuzione delle attività previste nella richiamata convenzione (nota prot. ALSIA n. 7591 del 08.11.2024, prot. AMAP n 7341 del 26.11.2024).
- Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241.

- L'ANAC con Parere funzione consultiva n. 66 del 17.01.2024 ha fornito le seguenti indicazioni: richiamando anche l'art. 7, comma 4, del D.Lgs 36/2023, le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo della collaborazione deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'Accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'Accordo possono essere i ristori delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- L'AMAP e l'ALSIA ritengono utile e proficuo proseguire la collaborazione di che trattasi nell'ottica di sviluppare sinergie e complementarità tra le due Agenzie.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Valore giuridico della premessa

La premessa e gli atti in essa menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione istituzionale.

Art. 2 – Finalità

Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo Irrora da parte di ALSIA in relazione al proprio fabbisogno specifico.

Art. 3 – Oggetto

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema informativo Irrora anche per recepire le eventuali modifiche della normativa nazionale e/o modifiche non strutturali.

Art. 4 – Impegni

- a. L'AMAP, che ne rimane proprietaria, mette a disposizione di ALSIA l'utilizzo del sistema informativo Irrora ai fini del controllo funzionale e della taratura delle macchine irroratrici in Basilicata;
- b. L'AMAP provvede ad aggiornare l'ALSIA sulle eventuali variazioni da apportare ai propri sistemi al fine di rendere possibile il trasferimento e il funzionamento di Irrora;
- c. L'ALSIA promuove la diffusione ed il corretto utilizzo di Irrora tra gli utenti che ne sono destinatari;
- d. L'ALSIA si impegna a non manipolare Irrora e a non cederlo a soggetti terzi.

Art. 5 – Tempi di esecuzione delle attività

L'AMAP si impegna ad eseguire le attività previste all'articolo 2 nel più breve tempo possibile, senza indugio e in modo da non pregiudicare il funzionamento di Irrora.

Art. 6 – Procedimenti

I responsabili delle attività sono:

- per l'AMAP la dott.ssa Angela Sanchioni in qualità di responsabile della E.Q. "Agrometeo, PAN, Sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici";
- per l'ALSIA il dott. Arturo Caponero, in qualità di responsabile del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici (SeTI).

Art. 7 – Responsabilità

L'Agenzia richiedente assume ogni responsabilità in merito all'utilizzo dell'applicativo Irrora, anche in caso di uso improprio o di violazione di diritti di privacy e in genere di privativa altrui. Pertanto, l'amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne AMAP e la Regione Marche anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali. Ciascuna Parte garantisce che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice

Art. 8 – Norme di sicurezza

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti il presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 9 – Durata

La presente convenzione ha durata dal 09.03.2025 fino al 31.12.2026.

Art. 10 – Oneri finanziari e rimborsi spese

- In relazione all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione l'ALSIA riconosce e corrisponde all'AMAP, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, per l'attività di cui all'art. 3, l'importo annuo di Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00), come riportato nella Tabella 1 "Schema rimborso spese per funzionamento e adeguamento di Irrora", parte integrante e sostanziale del presente atto. Per la frazione d'anno dal 09.03.2025 al 31.12.2025 le parti convengono per un importo di Euro 3.160,00 (tremilacentosessanta/00).
- L'importo verrà corrisposto a conclusione di ciascun anno della durata della convenzione, nelle modalità suindicate, a seguito di invio, all'ALSIA, di regolare richiesta di rimborso:
- Eventuali richieste di modifiche strutturali di Irrora e/o di servizi aggiuntivi da parte di ALSIA saranno recepite di comune accordo tra le parti.
- Si precisa che le somme sopraindicate non si configurano quale pagamento di corrispettivo e non costituiscono alcuna forma di profitto o guadagno; pertanto, l'onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione del servizio richiesto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il titolare del trattamento è: AMAP – via T. Edison, 2- 60027 Osimo (AN). L'Agenzia ha nominato come DPO l'avv. Michele Centoscudi che può essere contattato tramite E- mail: dpo@amap.marche.it e PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Art. 12 – Risoluzione/recesso e controversie

1. Le parti riconoscono che i termini di cui all' art. 10 sono essenziali ai sensi dell'art. 1457 e la mancata esecuzione degli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 costituisce inadempimento e determina la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. Pertanto, ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento o di adempimento parziale o inesatto degli obblighi e degli impegni assunti, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.

La controparte può intimare alla parte inadempiente di provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a due mesi, decorso il quale la convenzione si intende risolta di diritto.

2. Le parti possono recedere dall'accordo nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente al momento della sottoscrizione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine;
3. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'applicazione della convenzione si elegge convenzionalmente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 13 - Integrazioni della convenzione

La convenzione può subire modifiche o integrazioni finalizzate al miglioramento della qualità del servizio. Tali modifiche devono essere approvate con conformi deliberazioni da parte degli organi competenti delle due Agenzie.

Art. 14 – Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli si applicano le norme vigenti in materia di accordi tra P.A. e di contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici, nonché le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 15 – Sottoscrizione e Spese-di bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art 15, comma 2-bis, Legge 241/90, e trasmessa mediante posta elettronica certificata; è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 17.06.14, le relative spese sono ad esclusivo carico

dell'AMAP. L'imposta di bollo, ad esclusivo carico dell'AMAP, è assolta mediante annullamento delle relative marche su apposito modello all'uopo predisposto.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e del DPR n. 131 del 26.04.1986, con spese a carico dalla parte che ne faccia richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto

Agenzia Marche Agricoltura Pesca
AMAP

Il Presidente Avv. Marco Rotoni

Firma

Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura
ALSIA

Il Commissario ad acta Dott. Rocco Vito Restaino

Firma

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate,
nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Schema di rimborso spese per funzionamento e adeguamento di Irrora per ALSIA

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO IRRORA

Assistenza da remoto

Il servizio ha l'obiettivo di garantire interventi che il fornitore dovrà effettuare, su richiesta dell'Amministrazione, finalizzati all'analisi ed alla soluzione di problemi specifici insorgenti nel sistema informativo. Il servizio comprende anche:

- chiarimenti sull'utilizzo del software da rendere esclusivamente al Responsabile dell'esecuzione del contratto
- le configurazioni di utenti e privilegi;
- le correzioni di errori per errate imputazioni.

La richiesta di assistenza dovrà avvenire mediante comunicazione telefonica del Responsabile dell'Esecuzione del contratto seguita da mail. Il fornitore dovrà comunicare la data prevista per l'avvio dell'intervento ed i tempi max di soluzione. Effettuato l'intervento, il fornitore invierà mail di avvenuta erogazione del servizio al Responsabile dell'Esecuzione.

L'intervento potrà essere effettuato mediante assistenza telefonica e/o mediante collegamento da remoto sul software. In tal caso gli interventi saranno concordati con il servizio di assistenza tecnica dell'ALSIA.

Sevizio di Manutenzione adeguativa e correttiva (MAC)

Gli obiettivi del servizio sono così definiti:

- mantenere operativo il sistema software IRRORABAS attraverso attività che assicurino in via continuativa la rimozione dei malfunzionamenti;
- assicurare il miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni, garantire l'evoluzione tecnico funzionale del software Irrora
- fornire servizi di supporto per risolvere tempestivamente problemi relativi a malfunzionamenti ed errori;
- assicurare l'aggiornamento periodico della soluzione, attraverso il miglioramento della funzionalità, dell'affidabilità e dell'efficienza dei prodotti. L'aggiornamento presuppone il rilascio di nuove versioni e/o correzioni dei prodotti da parte del relativo fornitore.

La segnalazione del malfunzionamento dovrà avvenire mediante comunicazione telefonica del Responsabile dell'Esecuzione del contratto seguita da mail. Il fornitore dovrà comunicare i tempi max di risoluzione dell'anomalia. Risolta l'anomalia il fornitore invia una mail al Responsabile dell'Esecuzione comunicazione dell'avvenuta risoluzione dell'anomalia.

Gli interventi da remoto sul software saranno concordati con il servizio di assistenza tecnica dell'ALSIA.

Tabella dei costi annuale

SERVIZIO	GIORNI/Anno
Assistenza da remoto	4
Sevizio di Manutenzione adeguativa e correttiva (MAC)	15
	Costo giorno = € 200
Totale €/anno	3.800

Stima costo/GIORNO per n. 1 risorsa categoria "D" (ca € 200,00)